



NORME DI COMPORTAMENTO PER L'USO DEI LABORATORI GRAFICI

1. I laboratori grafici sono aule didattiche a tutti gli effetti. Il loro uso è legato all'osservanza di semplici regole.
2. L'uso dei laboratori grafici è regolato dall'orario fissato dal Responsabile dei Laboratori.
3. Nei laboratori possono accedere soltanto le classi inserite in orario.
4. È consentita la permanenza contemporanea anche ad alunni di un'altra classe solo in caso di particolari esigenze didattiche e con il permesso dei due insegnanti interessati.
5. Le classi devono essere accompagnate nel laboratorio esclusivamente dall'insegnante della materia in orario o dall'I.T.P. o devono attendere in corridoio l'arrivo del docente, senza creare intralcio o confusione.
6. All'inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro docente eventuali manomissioni o danni arrecati al laboratorio o alle attrezzature in esso contenute.
7. Gli insegnanti che accompagnano le classi e, ove previsto, gli I.T.P., hanno l'obbligo di:
 - Controllare all'ingresso e all'uscita che tutto sia in ordine e segnalare tempestivamente al subconsegnatario o agli assistenti tecnici eventuali anomalie, manomissioni o furti di materiali;
 - Sorvegliare le attività degli alunni in modo da evitare danni alle attrezzature;
 - L'insegnante dell'ultima ora è tenuto a controllare il buono stato del laboratorio, lo spegnimento dei P.C., del quadro elettrico e la chiusura delle finestre.
 - Prima di uscire dal laboratorio il docente deve assicurarsi che: tutti i pc siano spenti correttamente e che non sia spento solo il monitor, sia spento il videoproiettore prima di spegnere il pc docente.
8. Durante le ore di esercitazione è assolutamente proibito ammettere persone estranee nei laboratori, se non accompagnate da personale tecnico o docente e con il consenso dell'insegnante di turno.
9. Gli insegnanti devono portare a conoscenza degli allievi le principali norme di prevenzione infortuni, ed i rischi che essi possono correre non rispettando le stesse. I docenti devono costantemente verificare che i ragazzi osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
10. È dovere di ogni insegnante far osservare scrupolosamente agli allievi tutte le norme di igiene e sicurezza previste dalle Normative sulla Sicurezza e successive modificazioni.
11. Al docente, unico responsabile del comportamento dei propri alunni, si raccomanda la massima sorveglianza durante le lezioni in laboratorio.

In caso di danni procurati dai propri studenti, egli segnalerà, per iscritto, al responsabile ed al Dirigente Scolastico il nominativo dello/degli alunno/i interessato/i.





12. Gli allievi sono responsabili della dotazione e del corretto uso di ciò che gli è stato affidato. Ogni alunno all'inizio della lezione esaminerà la postazione e segnalerà tempestivamente al docente eventuali problemi (danni, manomissioni, scritte, malfunzionamento drive, etc.).
13. Eventuali danni saranno risarciti dall'alunno o dagli alunni che risultino, aver occupato per ultimi la postazione danneggiata. Nel caso di una segnalazione tardiva rispetto all'inizio della lezione i danni saranno addebitati all'alunno che occupa la postazione.
14. Eventuali danni arrecati alle attrezzature o ammanchi di materiali, qualora vengano accertate dolosità o incuria, verranno addebitati per l'intero costo ai responsabili dei fatti.
15. L'allievo prima di lasciare la postazione, dovrà verificare l'efficienza delle apparecchiature ad esso assegnate, segnalando tempestivamente all'insegnante o all'assistente tecnico, eventuali anomalie.
Alla fine della lezione gli allievi dovranno lasciare la propria postazione in ordine, avendo cura di salvare gli eventuali lavori in corso e di eseguire sempre la corretta procedura di spegnimento del PC.
16. Ogni trasgressione da parte degli alunni alla presente normativa sarà oggetto di valutazione da parte della Dirigenza, Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti, secondo la normativa vigente, per eventuali provvedimenti disciplinari.
17. I docenti sono tenuti a controllare che non vengano memorizzati software senza autorizzazione e non vengano utilizzati memorie rimovibili non testati contro i virus. Se, durante la lezione, si verificasse un qualsiasi mal funzionamento del pc, mouse, tastiera e stampante, solo il docente è tenuto ad intervenire e ad informare del guasto gli assistenti tecnici.
18. E' assolutamente vietato entrare in un qualsiasi laboratorio senza avere richiesto l'autorizzazione. Per la sicurezza degli allievi e delle attrezzature è assolutamente vietato lasciare gli allievi stessi nel laboratorio da soli e quindi senza vigilanza.
19. L'allievo è responsabile del proprio posto di lavoro e se ne dovrà curare l'ordine e la pulizia. È assolutamente vietato mangiare, bere nei laboratori per non sporcare o danneggiare i pc o le periferiche..
20. All'inizio dell'anno l'insegnante assegna ad ogni alunno il posto nell'aula; tale posto non può essere cambiato senza l'autorizzazione dell'insegnante.
L'insegnante avrà cura che gli studenti si registrino sul Registro di Laboratorio affinché si abbia la certezza della postazione dell'utilizzatore.
21. Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video. L'insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner.





22. Ogni Docente deve creare, una cartella con il proprio cognome e dentro a questa si creano le cartelle delle proprie classi. I file non memorizzati correttamente verranno cancellati. I file vanno memorizzati nelle sottocartelle, rispettando e non cancellando quelle degli altri utilizzatori
23. A fine anno scolastico si procederà alla rimozione delle cartelle relative all'anno precedente o alla formattazione dei PC; i docenti che ritengono di avere dei documenti importanti da riutilizzare sono pregati di provvedere al salvataggio degli stessi su supporti idonei.
24. Il Dirigente Scolastico ha l'autorità di concedere o vietare l'accesso alle attrezzature del laboratorio, sia a studenti che docenti, gli stessi ne assumono la piena responsabilità.
25. Si richiama l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente: *"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.*
26. Le presenti norme sono comunicate a tutti gli operatori ed utilizzatori dei laboratori grafici ed approvate dagli stessi, vengono, inoltre, esposte all'interno dei laboratori per una pubblica informazione.

